

Codice A1805B

D.D. 13 agosto 2021, n. 2348

**Art. 114 del d. lgs. 152/2006, d.m. 30/06/2004 e art. 14 del d.p.g.r. 12/R del 2004 - Procedimento di approvazione dell'aggiornamento del "Progetto di gestione dell'invaso di Gebbo" (VB01015), localizzato in comune di Trasquera (VB), presentato da Enel Green Power S.p.A..**



**ATTO DD 2348/A1805B/2021**

**DEL 13/08/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1805B - Difesa del suolo**

**OGGETTO:** Art. 114 del d. lgs. 152/2006, d.m. 30/06/2004 e art. 14 del d.p.g.r. 12/R del 2004 - Procedimento di approvazione dell'aggiornamento del "Progetto di gestione dell'invaso di Gebbo" (VB01015), localizzato in comune di Trasquera (VB), presentato da Enel Green Power S.p.A..

Premesso che:

il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 30/06/2004 ha fornito i criteri per la redazione del progetto di gestione delle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi, ai sensi dell'articolo 40 del d. lgs. 152/1999, ora art. 114 del d.lgs. 152/2006;

sussiste in capo ai gestori degli invasi l'obbligo, ai sensi dell'art. 6 del d.m. 30/06/2004, di redigere il progetto di gestione per i propri invasi, anche al fine di adeguare i fogli di condizione per l'esercizio e la manutenzione e dei disciplinari di esercizio;

l'art. 114 del d.lgs.152/2006 fa salvi i criteri già definiti con il d.m. 30/06/2004;

il comma 7 dell'art. 21 quater del d.p.g.r. 9 novembre 2004, n.12/R stabilisce in dieci anni il termine di validità del progetto di gestione approvato, decorso il quale il progetto stesso deve essere oggetto di rinnovo;

tale disposizione prevede che il rinnovo sia approvato sulla base della presentazione di un progetto aggiornato che riporti anche, ai sensi dell'art. 21 sexies, comma 2, i risultati dei monitoraggi effettuati e una sintesi tecnica delle modalità operative eseguite nel corso di validità del progetto precedente;

il parere preventivo della Regione, amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza

dell'invaso e dello sbarramento codificato VB01015, richiesto per l'esame del progetto di gestione dall'art. 3 del decreto del 30 giugno 2004, è rilasciato dallo stesso Settore regionale responsabile del presente procedimento.

Premesso inoltre che:

con determinazione n. 3351/DB14.02 del 07/12/2010 dell'allora Settore regionale Pianificazione Difesa del Suolo - Dighe, era stato approvato il "Progetto di gestione dell'invaso di Gebbo" nel comune di Trasquera (VB), presentato dalla società Enel Green Power S.p.A.;

la società Enel Green Power S.p.A. ha trasmesso, con nota prot. n. 5079 del 03/03/2021 (ns. prot. n. 11150/A1805B del 04/03/2021), il nuovo progetto da esaminare per l'aggiornamento del precedente.

Dato atto che con ns. nota prot. n. 23361/A1805B del 17/05/2021, è stata indetta la conferenza di servizi di cui all'art. 21 quater c. 3 del d.p.g.r. 12/R del 2004 e s.m.i., in forma semplificata ed in modalità asincrona, ex art. 14-bis, legge n. 241/1990 e s.m.i., al fine di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti, nonché di effettuare l'istruttoria relativa al procedimento in oggetto attraverso il coinvolgimento delle strutture regionali preposte alla tutela ambientale, alla tutela della fauna ittica, alla gestione dei rifiuti, alla pianificazione delle risorse idriche e gestione aree protette, alla pianificazione in materia di irrigazione e bonifica, nonché del Dipartimento territorialmente competente dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA).

Visti i pareri e contributi tecnici pervenuti:

- nota prot. n. 5715/A1906A del 20/05/2021 del Settore regionale Polizia mineraria, Cave e Miniere;
- nota prot. n. 25062/A1817B del 27/05/2021 della Direzione Settore Tecnico Regionale - Novara e Verbania;
- nota prot. n. 64468/A1610B del 03/06/2021 della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio - Settore Territorio e Paesaggio;
- nota prot. n. 1499 del 07/06/2021 dell'Ente di Gestione del Parco Naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero;
- nota prot. n. 89596/A1600A del 29/07/2021 della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio - Settore Tutela delle Acque
- nota prot. n. 53000 del 09/06/2021 dell'ARPA - Dipartimento di Nord Est.

Valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta.

Preso atto che:

- l'invaso in oggetto è determinato da uno sbarramento in muratura di pietrame costruito in Comune di Trasquera (VB) sul medio corso del torrente Cairasca, affluente in sinistra idrografica del torrente Diveria, tributario del fiume Toce;
- il progetto è composto da interventi sistemici da effettuarsi esclusivamente all'interno dell'invaso esistente, quali apertura degli scarichi profondi nelle fasi di morbida-piena, riduzione dell'interrimento accumulato con operazioni di svaso ed interventi di natura manutentiva e/o ispettiva sempre all'interno del bacino;
- l'invaso, del volume utile di 60.000 m<sup>3</sup>, risulta interrimento per oltre il 55% (circa 33.540 m<sup>3</sup> di materiale sedimentato): la stima aggiornata (2020) dell'apporto solido al serbatoio, pari a circa 500 m<sup>3</sup>/anno, è del tutto simile a quella stimata nel primo progetto di gestione;
- risultano attivi, oltre all'opera di presa, tutti gli organi di scarico (superficie, alleggerimento, sghiaiatore di mezzo fondo e scarico di fondo, quest'ultimo tuttavia ormai a livello del sedimento). A circa un decennio dal precedente progetto di gestione l'interrimento risulta

sostanzialmente invariato, configurandosi pertanto, ad oggi, per la struttura in oggetto, il raggiungimento di un sostanziale equilibrio fra sedimentazione e trasporto solido a valle dello sbarramento;

- non sono previste a breve rimozioni meccaniche dei sedimenti, in ogni caso la descrizione dettagliata delle modalità operative di esecuzione delle operazioni, nonché le tempistiche saranno fornite, come indicato nella relazione, nel “Programma di Sintesi delle attività” redatto ai sensi del d.m. 30 giugno 2004;
- il sedimento accumulato nel serbatoio, di composizione prevalentemente sabbioso-limoso con una modesta percentuale argillosa, risulta sostanzialmente non contaminato: nei tre punti di campionamento tutti i parametri indagati risultano entro i limiti di Colonna A di tab. 1 all. 5 alla parte IV, titolo V del d.lgs. 152/2006 (Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo per Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale). Solamente a ridosso dello sbarramento (punto di prelievo "A") sono stati riscontrati tenori di idrocarburi pesanti (>12C) superiori a tale soglia, comunque inferiori alla CSC di Colonna B (Siti ad uso Commerciale e Industriale).

Dato atto che:

- l'invaso è localizzato in un'area priva di significativi impatti antropici e non risulta verosimilmente interferire con aree protette della Rete Natura 2000, dati la significativa distanza dal più prossimo SIC esistente a valle, sul fiume Toce, ed il modesto volume idrico invasato in rapporto alla significativa capacità di diluizione del sistema idrico recettore;
- le operazioni inerenti il programma di gestione degli interventi in oggetto non risultano soggette al provvedimento di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 2 del d.p.r. 31/2017;
- i monitoraggi chimici e biologici effettuati sul corpo idrico a monte e a valle dell'invaso non evidenziano impatti significativi relativi all'attività di gestione dello stesso.

Considerato che:

il presente aggiornamento del progetto di gestione è stato predisposto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 114 del d.lgs. 152/2006, dall'art. 1 c. 2 del d.m. 30/06/2004 e dal d.p.g.r. 12/R del 2004;

l'Ente di gestione delle Aree Protette dell'Ossola, con nota prot. n. 1499 del 07/06/2021, ha comunicato che l'invaso non è situato nelle aree di propria competenza e che pertanto non può essere rilasciato alcun parere in merito;

il progetto di gestione dell'invaso di Gebbo può essere ritenuto accettabile sotto il profilo ambientale, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni indicate nel dispositivo.

Ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni ed osservazioni sopra esposte, di approvare, ai sensi dell'art. 21 quater, c. 7 del d.p.g.r. 12/R del 2004, l'aggiornamento del progetto di gestione in oggetto, condizionatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel dispositivo.

Attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso e considerato,

**LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- d. lgs. 152/2006 e s.m.i.
- d.m. 30/06/2004
- l.r. 25/2003 e s.m.i.;
- l.r. 23/2008 e s.m.i.
- d.p.g.r. 12/R del 2004 e s.m.i.

## **DETERMINA**

di approvare, ai sensi dell'art. 21 quater, c. 7 del d.p.g.r. 12/R del 2004, l'aggiornamento del "Progetto di gestione dell'invaso di Gebbo"(VB01015), localizzato in comune di Trasquera (VB), presentato da Enel Green Power S.p.A., subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Il progetto di gestione, adeguato secondo le prescrizioni, dovrà essere presentato in copia informatizzata al Settore regionale Difesa del Suolo e resterà agli atti del Settore medesimo;
2. Nella regola di gestione ed in particolare per l'effettuazione delle operazioni di svaso, sfangamento o spurgo si dovrà tenere conto del necessario preavviso di quattro mesi di cui all'art. 5 del decreto 30 giugno 2004;
3. Il rilevamento dei parametri chimico-fisici (ossigeno, solidi sospesi, parametri accessori) da programinarsi in corso d'opera e a seguito di eventuali operazioni di svaso e/o fluitazione, dovrà essere ripetuto non già a "3-4 settimane dal termine delle operazioni" (par. 8.2), ma a non più di una, massimo due, settimane dallo stesso, in conformità a quanto previsto dalla tab. 1 All. Bbis del reg. regionale 29 gennaio 2008, n.1/R; quanto sopra anche in considerazione delle tempistiche delle operazioni, relativamente brevi e commisurate alle modeste volumetrie di invaso;
4. In base alla documentazione presentata, non risultano programmate nell'immediato futuro attività di svaso totale, spurgo o asportazione di sedimenti a bacino vuoto (parr. 6.3, 6.4 e 6.5), ancorché queste risultino tutte delineate nelle loro modalità generali di effettuazione. A tal riguardo si rammenta che i limiti di accettabilità di cui al Cap. 7 del progetto di gestione in esame, coerenti con le soglie di accettabilità di tab. 2 del sopracitato reg. n. 1/R, costituiscono limiti massimi generali da non superare e, nel caso specifico dell'invaso in oggetto, possibilmente da non avvicinare, tenuto conto sia del pregevole stato qualitativo della risorsa idrica coinvolta, sia della possibilità di manovrare più tipologie di organi di scarico, riducendo gli impatti, sia delle modeste dimensioni del serbatoio in oggetto; pertanto il gestore dovrà assicurare progressività e gradualità nell'apertura e chiusura degli organi di scarico durante le operazioni programmate, al fine di prevenire picchi improvvisi di torbidità o di portata non necessari;
5. Al fine di limitare e prevenire la contaminazione da idrocarburi pesanti dei sedimenti invasati, gli interventi all'infrastruttura, anche ad invaso vuoto, così come eventuali operazioni di fluitazione assistita da mezzi meccanici, dovranno essere svolti mediante macchinari in perfetto stato e privi di perdite; riparazioni, manutenzioni, rabbocchi o deponie temporanee di mezzi, materiali e prodotti dovranno avvenire sempre esternamente all'invaso, in area dedicata e, se possibile, coperta;
6. Si richiede che l'ARPA - Dipartimento di Nord Est riceva sempre comunicazione, con l'anticipo di almeno 15 giorni, in merito alla data delle manovre di esercizio dello scarico di fondo, con il relativo cronoprogramma;
7. Per le operazioni di asportazione meccanica del materiale litoide eventualmente non smaltibile attraverso le operazioni sugli organi di scarico, dovrà essere richiesta specifica autorizzazione al Settore Tecnico regionale - Novara e Verbania, previa presentazione di un progetto esecutivo di

dettaglio, secondo i disposti della d.g.r. n.44-5084 del 14/01/2002, della d.g.r. n. 66-478 del 02/08/2010 e della d.g.r. n.21-1004 del 09/02/2015;

L'ottemperanza di tali prescrizioni, nel corso delle eventuali operazioni di cui sopra, potrà essere oggetto di verifica da parte dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente territorialmente competente.

Si rammenta che qualsiasi intervento nell'alveo del torrente Cairasca e/o nei rii minori con sedime demaniale affluenti il bacino, è soggetto a preventiva autorizzazione idraulica, ai sensi del r.d. 523/1904, da parte del Settore Tecnico Regionale - Novara e Verbania.

Si sottolinea inoltre che le operazioni di asportazione meccanica di sedimenti dal bacino, dovranno essere gestite anche conformemente alla vigente normativa ambientale (d.lgs. 152/2006 e d.p.r. 120/2017) e la loro collocazione progettata adeguatamente in relazione ai parametri geomeccanici dei sedimenti stessi nel rispetto delle disposizioni della l.r. 45/1989.

Il progetto di gestione ha validità decennale, dopodiché dovrà essere ripresentato dal proprietario, in forma aggiornata, per la nuova approvazione da parte della Regione.

Ai sensi dell'art. 21-quater, comma 8 del regolamento regionale 12/R del 2004 e s.m.i., la Regione si riserva di formulare ulteriori condizioni o di richiedere un aggiornamento del progetto anche in momenti precedenti alla scadenza dei dieci anni, a seguito di qualsiasi evidenza futura di alterazione delle condizioni della fauna ittica o dello stato qualitativo delle componenti chimico fisiche e biologiche del corso d'acqua imputabili alle manovre eseguite presso l'invaso in oggetto, nonché a seguito di sopravvenute sostanziali modifiche del quadro di riferimento nel quale le proposte di gestione erano inserite, legate sia a esigenze del gestore (quali, ad esempio, interventi di variante alle strutture di sbarramento o variazioni delle modalità di gestione degli organi di scarico o delle acque invasate), sia a circostanze estranee al gestore medesimo (quali, ad esempio, un peggioramento della qualità del corso d'acqua rilevata nell'ambito del Monitoraggio Regionale dei corsi d'acqua o l'insorgenza di pressioni antropiche sul bacino in oggetto).

Al gestore inoltre rimane l'obbligo di aggiornare periodicamente il progetto di gestione secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 6 del decreto del 30 giugno 2004.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'articolo 40 del d. lgs.33/2013.

Gli estensori  
ing. Roberto Fabrizio  
ing. Roberto Del Vesco

LA DIRIGENTE (A1805B - Difesa del suolo)  
Firmato digitalmente da Gabriella Giunta